



CONSIGLIO REGIONALE

Al Presidente

Al Presidente del Senato della Repubblica

Presidente della Camera dei Deputati

Coordinatore della Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee legislative
delle Regioni e delle Province
Autonome

e, p.c.

Al Segretariato del Network sussidiarietà
del Comitato delle Regioni

Prot. 16650 27 DIC. 2012

Oggetto: Trasmissione delle osservazioni ai sensi dell'art. 5, comma 3, legge 11/2005.

Con riferimento alla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 del consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del parlamento europeo e del consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia COM(2012) 730 final, trasmetto le osservazioni del Consiglio regionale dell'Abruzzo approvate con Risoluzione.

Richiedo alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, la trasmissione della Risoluzione al Governo ai sensi dell'art. 5, comma 3, legge 11/2005.

Al fine di favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente tra le Assemblee legislative regionali richiedo, inoltre, alla stessa Conferenza l'inoltro della Risoluzione ai Presidenti delle Assemblee legislative regionali italiane ed europee.

Cordiali saluti

L'Aquila 21 Dicembre 2012

Nazario Pagano



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

IX LEGISLATURA

SEDUTA DEL 21.12.2012



Presidenza del Presidente: PAGANO

Consigliere Segretario: PETRI

	ASS.		ASS.		ASS.		ASS.
ACERBO		DE FANIS		MENNA		SAIA	X
ARGIRÒ		DE MATTEIS		MILANO		SCLOCCO	
CAPORALE	X	DI BASTIANO		MORRA		SOSPIRI	
CARAMANICO		DI LUCA		NASUTI		STATI	X
CASTIGLIONE	X	DI MATTEO		PAGANO		SULPIZIO	
CHIAVAROLI F.	X	DI PANGRAZIO		PALOMBA		TAGLIENTE	
CHIAVAROLI R.		DI PAOLO		PAOLINI	X	TERRA	
CHIODI		FEBBO		PETRI		VENTURONI	
COSTANTINI	X	GATTI		PROSPERO		VERÌ	
D'ALESSANDRO CAMILLO		GIULIANTE		RABBUFFO			
D'ALESSANDRO CESARE		IAMPIERI		RICCIUTI			
D'AMICO		MASCI		RUFFINI			

VERBALE N. 137/11

OGGETTO: Risoluzione: Partecipazione della Regione Abruzzo alla fase ascendente del diritto europeo – Osservazioni sulla Comunicazione della Commissione europea COM(2012)730 final sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità Europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la risoluzione a firma del consigliere Di Matteo recante: Partecipazione della Regione Abruzzo alla fase ascendente del diritto europeo – Osservazioni sulla Comunicazione della Commissione europea COM(2012)730 final sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato che istituisce la Comunità Europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia;

all'unanimità

L'APPROVA

nel testo che di seguito si trascrive:

«Il Consiglio regionale d'Abruzzo

Visto l'articolo 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari);

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei);


Visto l'art. 4 (l'Europa) dello Statuto della Regione Abruzzo e l'art. 116 (Partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario) del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 131/10 del 30.10.2012, con il quale sono stati approvati gli indirizzi per la partecipazione della Regione Abruzzo alla fase ascendente del diritto europeo. Annualità 2012 - 2013;

Richiamata la proposta di regolamento del Consiglio della UE che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia - COM(2012)730 final;

Premesso che:

- la suddetta proposta di regolamento è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie - alla Direzione Affari della Presidenza e Legislativi il 12/12/2012;
- ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L. 11/2005, le osservazioni devono essere inviate entro 20 giorni dalla data di trasmissione dell'atto europeo, per cui il termine ultimo per inviare le osservazioni al Governo per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative è il 31.12.2012;
- ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l.r. 22/2009 le osservazioni agli atti europei "sono discusse e approvate con risoluzione della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale";
- il Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale è in corso di adeguamento alla citata legge regionale e pertanto, allo stato attuale, occorre prevedere una prassi amministrativa di transizione;
- la VI^a commissione consiliare permanente "Politiche europee, internazionali e programmi della Commissione europea" nella seduta del 20 dicembre 2012 ha approvato il documento recante "osservazioni del Consiglio regionale dell'Abruzzo sulla proposta di regolamento del consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 del consiglio del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia - COM(2012) 730 final del 5.12.2012";
- non è stato possibile acquisire dalla VI^a Commissione il parere delle commissioni competenti per materia, ai sensi del comma 4 dell'art. 116 del Regolamento interno dei lavori del





Consiglio regionale, stante i tempi brevi nei quali la consultazione deve essere conclusa;

Considerato che la proposta di regolamento del Consiglio della UE in esame fa parte degli atti segnalati negli indirizzi per la partecipazione della Regione Abruzzo alla fase ascendente del diritto europeo. Annualità 2012 - 2013;

Rilevato che il Consiglio regionale, nella seduta del 30/10/2012, con verbale 131/11, ha già approvato delle osservazioni in merito al progetto della Commissione europea di revisione del regolamento generale di esenzione per categoria reg. (CE) n. 800/2008, che è di attuazione del reg. (CE) 994/98, la cui revisione è oggetto delle presenti osservazioni;

Ritenuto che le suddette osservazioni possono essere riproposte anche riguardo al presente progetto di revisione del Consiglio della UE del reg. (CE) n. 994/98 essendo, quest'ultimo, propedeutico alle modifiche del reg. (CE) n. 800/2008;

Preso atto del documento, approvato dalla VI^a Commissione consiliare nella seduta del 20 dicembre 2012, in base a quanto sopra significato, recante "Osservazioni del Consiglio regionale dell'Abruzzo sulla proposta di regolamento del consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 del consiglio del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia COM(2012) 730 final del 5.12.2012", che ripropone le osservazioni formulate sul progetto di revisione del regolamento generale di esenzione per categoria reg.(CE) n. 800/2008;

Considerato, infine, che la materia degli aiuti di stato è ritenuta strategica e di fondamentale importanza per la Regione Abruzzo che già sta adottando politiche mirate al rigoroso rispetto della normativa europea in suddetta materia, anche al fine di evitare eventuali procedure di infrazione con conseguente danno economico per la Regione e i beneficiari;

DELIBERA

- di approvare le seguenti osservazioni proposte dalla VI^a Commissione consiliare come di seguito riportate:

"OSSERVAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 994/98 DEL CONSIGLIO DEL 7 MAGGIO 1998 SULL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 92 E 93 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA A DETERMINATE CATEGORIE DI AIUTI DI STATO ORIZZONTALI E IL REGOLAMENTO (CE) N. 1370/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 OTTOBRE 2007, RELATIVO AI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DI PASSEGGIERI SU STRADA E PER FERROVIA

COM(2012) 730 Final del 5.12.2012

Il Consiglio regionale dell'Abruzzo sottopone, ai sensi dell'art. 5, comma 3, Legge 11/2005, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri alcune osservazioni nell'ambito della consultazione della titolata proposta.

Le osservazioni sottoposte ripropongono quelle effettuate dalle regioni nella consultazione aperta dalla Commissione europea al regolamento generale di esenzione per categoria (reg. 800/2008/CE), riservandosi di integrarle in una seconda fase, anche all'interno del dialogo politico, con particolare riferimento alle disposizioni specifiche relative alle nuove categorie che si propone di inserire nel reg (CE) n. 994/98 e alle modifiche introdotte al reg (CE) n. 1370/2007 non trattate in questo documento.

Sull'utilizzo e sull'impatto generale del reg(CE) n. 994/98.



E' certamente utile una revisione del regime di esenzione degli aiuti di Stato, necessaria premessa alla revisione del RGEC, al fine di sfruttarne meglio le potenzialità di sostegno alla crescita all'occupazione e alla competitività dell'UE contribuendo, al contempo, agli sforzi compiuti dagli Stati membri per utilizzare più efficacemente le finanze pubbliche e semplificare le norme e le procedure per garantire decisioni più rapide, meglio informate e più solide, sulla base di motivazioni economiche chiare, un approccio comune ed obblighi precisi;

L'incremento nell'utilizzo dello strumento dell'esenzione rispetto allo strumento della notifica va sicuramente ascritto ad una grande semplificazione procedurale apportata dal RGEC rispetto all'iter di notifica. Ciononostante, non si può non tenere conto di altri fattori che incidono notevolmente sull'entità del volume dei regimi di aiuto notificati di una Regione/di un Paese, come la disponibilità di bilancio, l'impatto della crisi economica sul Paese stesso, le conseguenti scelte strategiche, politiche ed economiche, e non da ultimo l'attitudine di un Paese alla concertazione e al negoziato di determinate politiche e strategie contributive con le istituzioni europee.

Sull'estensione del campo di applicazione

Per quanto attiene l'estensione del campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria a nuovi settori, segnatamente calamità naturali, cultura, sport, pur rilevando la bontà dell'iniziativa di ampliare le categorie di esenzione del Regolamento sotto il profilo della certezza giuridica nonché della celerità e semplificazione delle procedure, si formulano in proposito le seguenti osservazioni su ciascun singolo settore:

CALAMITÀ NATURALI

L'estensione dell'esenzione alle calamità naturali risulta **incoerente sotto il profilo giuridico**: l'articolo 107§2 lettera b) dichiara gli aiuti a compensazione dei danni procurati da calamità naturali compatibili di diritto: la Commissione non deve quindi stabilirne la compatibilità, ma solo verificare che lo Stato membro rispetti i requisiti definiti dal Trattato, così come interpretati dalla giurisprudenza della Corte e definiti dalla prassi decisionale della Commissione. La riforma del reg(CE) n. 994/98 invece dispone che "La Commissione può, mediante regolamenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 8 del presente regolamento e a norma dell'articolo 92 del trattato, dichiarare che le seguenti categorie di aiuti sono compatibili con il mercato comune e non soggette all'obbligo di notifica di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato: a) gli aiuti: ...vi) destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali", base giuridica ben diversa dalla deroga di cui al paragrafo 2 dell'articolo 107, e in base alla quale appunto la Commissione gode di un ampio potere discrezionale nel valutare la compatibilità con il mercato comune degli interventi di aiuto degli Stati membri.

Sotto il profilo pratico, per raggiungere il medesimo scopo di ridurre i tempi di notifica di aiuti di Stato che di per sé necessitano rapidità di intervento, l'esenzione dall'obbligo di notifica dovrebbe trovare la sua base giuridica nell'articolo 107§2 b) e dovrebbe contenere un set di criteri standard che ne garantiscano ex ante il rispetto di tutti i requisiti del Trattato, ferma restando la possibilità di avvalersi dello strumento di una notifica ex ante da parte degli Stati membri di un regime "ombrello", come già fatto ad esempio da alcuni Stati membri e dalla Regione Valle d'Aosta già dal 2001.

CULTURA e SPORT

Si tratta di settori nei quali l'intervento pubblico è assai presente e spesso indispensabile per garantire attività per le quali l'aspetto culturale e sociale è prevalente su quello economico e nelle quali la concorrenza è generalmente assente: tranne in situazioni ben delimitate di attività effettivamente economiche (ad esempio l'editoria o lo sport professionistico), l'ipotesi di aiuto di Stato è generalmente assente.

Ritenendo corretto che, per quanto attiene i casi relativi ad attività sportive amatoriali, questi non

costituiscano aiuto, l'intervento della Commissione europea in questi settori dovrebbe prima di tutto offrire agli Stati membri un supporto interpretativo nella fase preliminare di valutazione ex ante che tutte le amministrazioni devono svolgere dinanzi a provvedimenti contributivi per stabilire se questi configurano aiuti di Stato o no, attraverso orientamenti corredati di esempi pratici.

Si ribadiscono infine i concetti già espressi nell'ambito della posizione delle Regioni sulla revisione delle linee guida in materia di aiuti di Stato al settore cinematografico del 31 maggio 2012, in particolare ai punti 6, 7, 8 e 9 del documento.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Pur ritenendo utile la pubblicazione della sintesi, sul sito della Commissione europea, delle informazioni relative ai regimi di aiuto o singoli aiuti concessi al di fuori di un regime, esentati in applicazione dei relativi regolamenti, si ritiene che non si possa prescindere dalla pubblicazione degli stessi pure sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee che è l'organo ufficiale della UE attraverso il quale si rendono pubblici i documenti della UE ormai di facile consultazione per tutte le parti interessate e che è la migliore garanzia di trasparenza.


Integrazioni ulteriori al documento

Si conferma quanto riportato nella posizione delle regioni del 4 settembre 2012 sulla revisione del regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008 sull'utilizzo del RGEC nell'ambito dei programmi di finanziamento UE. Si chiede, pertanto, che la Commissione dedichi attenzione a questa problematica anche nell'ambito della revisione del reg(CE) n. 994/98, e che l'ipotesi di introdurre tra le categorie di esenzione anche i programmi di cooperazione territoriale sia presa in debita considerazione."


- Di trasmettere la presente risoluzione:

- 1) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche comunitarie per tramite della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative;
- 2) al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati per l'inoltro alle competenti Commissioni parlamentari;
- 3) alla Giunta regionale, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento;
- 4) al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni in caso di consultazione.»

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



AM/cm